



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Elezione del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle Candidature

2024

(Pubblicazione aggiornata al 16 dicembre 2023)

A cura della Direzione generale della Presidenza

SOMMARIO

PREMESSA	5
DEFINIZIONI	6
SEQUENZA CRONOLOGICA DELLE PRINCIPALI FASI DEL PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	7
1. FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE	8
1.1. DISCIPLINA GENERALE	8
1.1.1. <i>Elettorato passivo</i>	8
1.1.2. <i>Incandidabilità</i>	8
1.1.3. <i>Ineleggibilità</i>	9
1.1.4. <i>Incompatibilità</i>	9
1.1.5. <i>Candidatura alla carica di Presidente della Regione</i>	10
1.1.6. <i>Candidatura alla carica di consigliere regionale</i>	10
1.1.7. <i>Quote di genere</i>	11
1.1.8. <i>Funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale e Ufficio centrale regionale</i>	11
1.2. DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO	11
1.2.1. <i>Contrassegno della lista circoscrizionale</i>	11
1.2.2. <i>Designazione degli incaricati della presentazione delle liste dei candidati nelle circoscrizioni elettorali</i> ..	11
1.3. FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI	17
1.3.1. <i>Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste dei candidati</i>	17
1.3.2. <i>Lista circoscrizionale di candidati</i>	18
1.3.3. <i>Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati</i>	19
1.3.4. <i>Certificati attestanti che i sottoscrittori della lista circoscrizionale sono elettori della circoscrizione elettorale</i>	26
1.3.5. <i>Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale</i>	28
1.3.6. <i>Dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incandidabilità</i>	29
1.3.7. <i>Certificato attestante che i candidati sono elettori di un comune della Regione</i>	29
1.3.8. <i>Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale ad un candidato alla carica di Presidente della Regione</i> 29	
1.3.9. <i>Designazione dei delegati effettivi e supplenti</i>	30
1.3.10. <i>Esenzione dalle tasse di bollo</i>	30
2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	31
2.1. PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI	31
2.1.1. <i>Modalità per la materiale presentazione delle liste circoscrizionali</i>	31
2.1.2. <i>Termini per la presentazione delle liste circoscrizionali</i>	31
2.1.3. <i>Compiti della Cancelleria del Tribunale al momento della presentazione delle liste</i>	31
2.2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	32
2.2.1. <i>Modalità e termini per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione</i>	32
2.2.2. <i>Compiti della Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari al momento della presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione</i>	33
3. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	34

3.1.	L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DA ESSI COMPIUTE IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DEI CANDIDATI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE	34
3.1.1.	<i>Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>	34
3.1.2.	<i>Composizione dell'Ufficio centrale regionale</i>	35
3.1.3.	<i>Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'esame delle liste dei candidati</i>	35
3.1.4.	<i>Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale - Comunicazioni ai delegati di lista</i>	36
3.1.5.	<i>Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>	37
3.2.	OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE	37
3.2.1.	<i>Operazioni in ordine alle liste dei candidati</i>	38
3.2.2.	<i>Esame e ammissione delle candidature</i>	38
3.2.3.	<i>Ordine delle candidature.....</i>	40
3.2.4.	<i>Stampa delle schede e dei manifesti</i>	40
4.	I RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	42
4.1.	I RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	42
4.1.1.	<i>Decisioni che possono essere impugnate</i>	42
4.1.2.	<i>Legittimati a ricorrere</i>	42
4.1.3.	<i>Termine e modalità per la presentazione dei ricorsi</i>	42
4.1.4.	<i>Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale</i>	43
4.1.5.	<i>Decisioni dell'Ufficio centrale regionale – Comunicazione delle decisioni</i>	43
5.	DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTATI DI LISTA.....	44
5.1.	DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI LISTE.....	44
5.1.1.	<i>Compiti dei delegati di lista.....</i>	44
5.1.2.	<i>Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste circoscrizionali</i>	44
5.1.3.	<i>Organi ai quali deve essere diretta la designazione. - Termini.....</i>	45
5.1.4.	<i>Requisiti dei rappresentanti di lista.....</i>	46
5.1.5.	<i>Designazione dei rappresentanti dei gruppi di liste</i>	46
6.	ELEZIONI TRASPARENTI.....	47
6.1.	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE DEI CURRICULUM VITAE E DEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEI CANDIDATI	47
6.1.1.	<i>Pubblicazione nel sito internet del partito o movimento politico o della lista o del candidato Presidente</i>	47
6.1.2.	<i>Pubblicazione nella sezione “Elezioni trasparenti” del sito internet istituzionale della Regione</i>	47
7.	APPENDICE: PROSPETTI PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE NEL RISPETTO DELLE QUOTE DI GENERE	49

PREMESSA

Le istruzioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e ammissione delle candidature per le elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna, a norma:

- a) della legge regionale statutaria del 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), come modificata dalla legge regionale statutaria 20 marzo 2018, n. 1 (Modifiche alla legge statutaria n. 1 del 2013 in materia di rappresentanza di genere);
- b) della legge regionale 12 dicembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 e alla legge regionale n. 16 del 2013, in materia di procedimento per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale);
- c) della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale);
- d) della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)).

Per quanto non previsto dalla disciplina specifica, si applicano, in quanto compatibili, le norme per l'elezione della Camera dei deputati e, in via residuale, le ulteriori disposizioni applicabili alle predette elezioni.

Le presenti istruzioni sono state redatte al solo fine di facilitare la lettura delle vigenti disposizioni normative, cui si fa, pertanto, rinvio integrale; i contenuti della presente pubblicazione, infatti, non possono a nessun effetto ritenersi sostitutivi della disciplina vigente in materia.

DEFINIZIONI

L'art. 2 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, fornisce alcune definizioni utilizzate nel procedimento elettorale e alle quali deve pertanto farsi riferimento anche nella lettura del presente documento:

- a) per **circoscrizione elettorale** si intende la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
- b) la **lista circoscrizionale** è la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
- c) il **gruppo di liste** è l'insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
- d) una **coalizione di gruppi di liste**, o semplicemente "coalizione", è composta da più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione;
- e) il **gruppo di liste non coalizzato** è il singolo gruppo di liste unico collegato a un candidato presidente;
- f) per **candidato presidente** si intende il candidato alla carica di Presidente della Regione.

SEQUENZA CRONOLOGICA DELLE PRINCIPALI FASI DEL PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Cronologia	Adempimenti
Dalle ore 8 del terzo giorno (14 gennaio 2024) ed entro le ore 20 del quarto giorno (15 gennaio 2024) dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi	Deposito contrassegno delle liste circoscrizionali presso Corte d'Appello di Cagliari (artt. 8 e 9 legge regionale n. 7 del 1979) e designazione (sempre presso la Corte d'Appello) dei rappresentanti incaricati al deposito della lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 11 legge regionale n. 7 del 1979)
Entro il nono giorno (20 gennaio 2024) dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi	Comunicazione dei designati a depositare le liste e comunicazione contrassegni da Ufficio regionale a Uffici circoscrizionali (art. 11, secondo comma, legge regionale n. 7 del 1979)
Dalle ore 8 del decimo giorno (21 gennaio 2024) alle ore 20 dell' undicesimo giorno (22 gennaio 2024) dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi	Presentazione , alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito il rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle liste , delle accettazioni della candidatura, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, delle firme degli elettori sottoscrittori delle liste (art. 15 legge regionale n. 7 del 1979; art. 21 legge regionale statutaria n. 1 del 2013) e dichiarazione di collegamento con candidato Presidente (art. 4, comma 1, legge regionale statutaria n. 1 del 2013), sua accettazione, designazione delegati per gruppo di liste che devono presentare la candidatura del Presidente e designare i rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali (art. 12 legge regionale n. 16 del 2013)
Dalle ore 8 alle ore 12 del terzo giorno dal termine finale previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali (ossia dalle ore 8 alle ore 12 del quattordicesimo giorno (25 gennaio 2024) dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi)	Presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione , del programma politico e della designazione dei rappresentanti di coalizione o di gruppo di lista non coalizzato, presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari da parte dei delegati dei gruppi di liste collegati (art. 13, legge regionale n. 16 del 2013; art. 4, comma 5, legge regionale statutaria n. 1 del 2013)

1. FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE

1.1. DISCIPLINA GENERALE

1.1.1. Elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale coloro:

- che sono iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;
- che hanno raggiunto la maggiore età alla data delle elezioni.

Il candidato Presidente non può candidarsi come consigliere regionale e, viceversa, il candidato consigliere regionale non può candidarsi come Presidente.

Il candidato consigliere regionale può candidarsi in una sola lista circoscrizionale.

1.1.2. Incandidabilità

Non sono candidabili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale coloro che hanno riportato le condanne penali indicate nell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235¹.

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 235 del 2012, l'incandidabilità riguarda anche le sentenze di patteggiamento, se sono applicate delle pene accessorie².

¹ "a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."

² L'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, ha infatti modificato il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta) prevedendo che: "se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quelle penali, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, alla sentenza di condanna".

Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito il comma 1-bis dell'articolo 445 del codice di procedura penale, stabilendo che, se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di legge diverse da quelle penali, che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del predetto codice alla sentenza di condanna, tutti i soggetti per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni regionali, sempre che non sia stata loro comminata alcuna pena accessoria.

I candidati devono presentare unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità.

La mancata presentazione della dichiarazione oppure l'accertamento della sussistenza di una causa di incandidabilità, comporta la cancellazione della candidatura da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

1.1.3. Ineleggibilità

Trovano applicazione le cause di ineleggibilità previste dalla normativa statale³.

A differenza delle cause di incandidabilità, le eventuali cause di ineleggibilità non sono rilevate in sede di presentazione delle candidature; l'accertamento delle stesse è infatti demandato al Consiglio regionale in sede di convalida degli eletti, mediante un procedimento in contraddittorio con l'interessato.

1.1.4. Incompatibilità

Lo Statuto speciale prevede alcune cause di incompatibilità, e in particolare stabilisce che:

- la carica di Presidente della Regione è incompatibile con ogni altro ufficio pubblico⁴;
- la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo⁵.

Per i casi disciplinati direttamente dallo Statuto speciale, è escluso ogni riferimento alla legge statale⁶.

Trovano inoltre applicazione le cause di incompatibilità previste dalla normativa statale⁷.

³ Art. 22, comma 2, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

⁴ Art. 39 dello Statuto speciale.

⁵ Art. 17 dello Statuto speciale.

⁶ Art. 1, comma 1, legge regionale statutaria n. 1 del 2014.

⁷ Art. 22, comma 2, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

Le cause di incompatibilità non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

1.1.5. Candidatura alla carica di Presidente della Regione

La candidatura alla carica di Presidente della Regione è presentata all'Ufficio centrale regionale, presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari, e deve essere accompagnata dal programma politico e dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste e dalla relativa accettazione nonché dalla accettazione della candidatura, a pena di esclusione.

La dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste è efficace solo se convergente con quelle del gruppo o dei gruppi di liste.

Il candidato alla carica di Presidente non può presentarsi come candidato consigliere nelle liste circoscrizionali, pena la cancellazione del suo nome dalla lista nella quale fosse incluso.

L'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione del gruppo o dei gruppi di liste collegati. Allo stesso modo, l'esclusione del gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.

1.1.6. Candidatura alla carica di consigliere regionale

Per l'elezione del Consiglio regionale, il territorio della Regione è ripartito in otto circoscrizioni elettorali corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009, ovverosia:

- nella circoscrizione elettorale di Cagliari;
- nella circoscrizione elettorale di Carbonia-Iglesias;
- nella circoscrizione elettorale di Medio Campidano;
- nella circoscrizione elettorale di Nuoro;
- nella circoscrizione elettorale di Ogliastra;
- nella circoscrizione elettorale di Olbia-Tempio;
- nella circoscrizione elettorale di Oristano;
- nella circoscrizione elettorale di Sassari.

Nelle singole circoscrizioni elettorali sono presentate liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale.

Per partecipare alle elezioni, una lista deve essere presente in almeno 6 circoscrizioni elettorali (3/4 delle circoscrizioni), con la stessa denominazione e contrassegno ed essere collegata allo stesso candidato Presidente, formando quindi un gruppo di liste.

Ogni lista circoscrizionale è composta da un numero di componenti non inferiore ai due terzi, arrotondato all'unità superiore, dei seggi assegnati alla circoscrizione e non superiore, nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi uguale o superiore a 3, al numero dei seggi assegnato a quella circoscrizione, aumentato di una unità se il numero di seggi spettanti è dispari.

Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale, pena la nullità delle sue candidature.

Per un prospetto del numero minimo e massimo di candidati da inserire nelle liste circoscrizionali si veda la sezione 7. Appendice.

1.1.7. Quote di genere

Nelle liste circoscrizionali ogni genere è rappresentato in misura uguale, a pena di esclusione.

Se si presentano liste circoscrizionali con un numero inferiore al massimo dei componenti, il numero deve essere comunque pari.

Se i componenti della lista sono due, devono essere rappresentati entrambi i generi.

1.1.8. Funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale e Ufficio centrale regionale

Le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale sono svolte⁸:

- a) per la circoscrizione elettorale di Cagliari, dal Tribunale di Cagliari;
- b) per la circoscrizione elettorale di Carbonia-Iglesias, dal Tribunale di Cagliari;
- c) per la circoscrizione elettorale del Medio Campidano, dal Tribunale di Cagliari;
- d) per la circoscrizione elettorale di Nuoro, dal Tribunale di Nuoro;
- e) per la circoscrizione elettorale dell'Ogliastra, dal Tribunale di Lanusei;
- f) per la circoscrizione elettorale di Olbia-Tempio, dal Tribunale di Tempio;
- g) per la circoscrizione elettorale di Oristano, dal Tribunale di Oristano;
- h) per la circoscrizione elettorale di Sassari, dal Tribunale di Sassari.

L'Ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d'Appello di Cagliari.

1.2. DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO

1.2.1. Contrassegno della lista circoscrizionale

I partiti e i gruppi politici organizzati, prima della presentazione delle candidature devono:

⁸ Comma 1 bis dell'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2013.

- a) depositare il contrassegno di lista presso la Cancelleria della Corte d'appello di Cagliari;
- b) depositare presso la predetta Cancelleria le designazioni degli incaricati della presentazione delle liste nelle varie circoscrizioni.
 1. l'obbligatorietà del deposito del contrassegno di lista per tutti i partiti o gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale;
 2. l'obbligo, per i partiti o gruppi politici organizzati, deposito del contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste di candidati che intendono presentare nelle singole circoscrizioni;
 3. l'obbligo, per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo, di presentare le proprie liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo;
 4. l'obbligo per il partito o gruppo politico organizzato che deposita il contrassegno di indicare nella dichiarazione di deposito, con esattezza, la propria denominazione;
 5. il divieto di usare contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti, ovvero riproducenti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento e nel Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore⁹;
 6. il divieto di presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso;
 7. il divieto di presentazione dei contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi¹⁰;

⁹ Consiglio di Stato, V sez., 27 agosto 1976, n. 1150

“L'art. 33 del testo unico n. 570 del 1960, modificato dall'art. 13 della legge n. 130 del 1975, prevede almeno due fattispecie:

1) quella che si verifica quando due o più liste vengono contraddistinte con contrassegni identici o facilmente confondibili tra loro;

2) quella che si ha allorché i contrassegni in contestazione sono quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici.

I criteri da usarsi e usati in queste due distinte ipotesi sono diversi e, mentre per la prima ipotesi vale il criterio della priorità temporale nella presentazione, per la seconda non si può prescindere dall'accertamento sulla legittima provenienza delle liste del partito che vogliono rappresentare.”

Consiglio di Stato, V sez., 7 novembre 2005, n. 6192

“Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto, sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione, e garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte all'elettore. Finalità del divieto è, perciò, la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l'interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione.”

¹⁰ Consiglio di Stato, V sez., 6 luglio 1994, n. 732

“La disposizione di cui all'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, ai sensi della quale «la commissione elettorale circondariale deve ricusare i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di

8. la possibilità di presentare, all'Ufficio centrale regionale, osservazioni in ordine ai contrassegni depositati perché l'Ufficio anzidetto le tenga presenti al momento delle proprie decisioni.

Si deve anche precisare che trova, ad ogni modo, applicazione il divieto di utilizzare espressioni e/o immagini che facciano riferimento a ideologie autoritarie alle quali si applica il divieto contenuto nella XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione¹¹.

Il mancato deposito o la ricusazione definitiva del contrassegno da parte dell'Ufficio centrale regionale o la mancata designazione dei rappresentanti importeranno, come conseguenza, l'assoluta impossibilità di presentare liste dei candidati presso le singole circoscrizioni.

L'obbligo di cui al precedente punto 3 è riferito solo ai partiti; sono esclusi, quindi, i gruppi politici che, essendo formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse, non possono avere un contrassegno tradizionale.

È peraltro da ammettere che, nel caso in cui più partiti intendano presentare candidature congiunte, possono fare uso di contrassegni compositi, riproducenti il loro contrassegno assieme a quello di altro o di altri partiti.

Inoltre, ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici è fatto divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento e in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore¹².

Anche in questa norma non si fa cenno ai gruppi politici: non è prevista, cioè, per gli stessi motivi più sopra accennati, alcuna tutela dei contrassegni usati da detti gruppi.

natura religiosa», siccome limitativa di un diritto di libertà (giustificata sia dal rispetto per le immagini e i soggetti religiosi, che debbono restare estranei alle competizioni politiche, sia dall'intento di evitare ogni forma di suggestione sugli elettori), va interpretata in senso restrittivo, sicché la riproduzione vietata è solo quella che consiste in una copia più o meno fedele, ma sempre ben riconoscibile, dell'originale».

¹¹ Consiglio di Stato, V sez., 6 marzo 2013, n. 1354

“Qualora nel contrassegno di una lista presentata siano contenute espressioni e/o immagini che facciano riferimento a ideologie autoritarie alle quali si applica il divieto contenuto nella XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, la commissione elettorale circondariale, anche se gli articoli 30 e 33 del testo unico nulla prevedano espressamente, deve invitare il depositante a eliminare dal contrassegno tutti gli elementi che riconosca contrastanti con la predetta norma, disponendo la ricusazione del contrassegno e della lista qualora non vengano apportate le opportune modificazioni nei termini previsti.”

¹² Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2000, n. 3922 *“È illegittima l'ammissione alle elezioni di un gruppo di candidati contraddistinti da un contrassegno che sostanzialmente riproduce un simbolo usato da altro partito presente in Parlamento”.*

Per quanto concerne poi i contrassegni non tradizionali, la priorità nella presentazione costituisce titolo e quindi saranno ricusati quelli che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza¹³.

Il deposito del contrassegno deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato da parte del rappresentante regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato, **non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi**¹⁴.

Nel caso in cui venga effettuato il deposito di un contrassegno composito, cioè formato da due o più contrassegni, è necessario che la persona sia munita di mandato rilasciato da parte dei rappresentanti regionali dei partiti o da parte dei rappresentanti dei gruppi politici organizzati ai quali appartengono i contrassegni della composizione.

Agli effetti del deposito, la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

La Cancelleria accerta l'identità personale del depositante e, qualora si tratti di persona non munita del mandato, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. Una copia del verbale è immediatamente consegnata al depositante stesso.

Peraltro, in relazione ai brevi termini disposti dalla legge, si rappresenta l'opportunità che il mandato di cui trattasi conceda al mandatario, oltre al potere di presentare il contrassegno, ogni potere relativo alla sostituzione di esso, alla sottoscrizione e alla ricezione degli atti inerenti al procedimento di deposito, nonché la piena legittimazione a proporre le osservazioni avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato¹⁵.

Allo stesso fine, i mandatari dovranno espressamente eleggere domicilio, indicando il recapito, nel capoluogo della Regione.

Si tenga presente che se ad effettuare il deposito è lo stesso rappresentante del partito o del gruppo politico, egli deve, a richiesta, dimostrare tale sua qualità con idonea documentazione.

Il contrassegno, che potrà essere anche figurato, deve essere depositato in triplice esemplare¹⁶.

Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri (per la

¹³ Art. 8, quarto comma, legge regionale n. 7 del 1979.

¹⁴ Art. 9 della legge regionale n. 7 del 1979.

¹⁵ Osservazioni previste dal primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 1979.

¹⁶ Art. 9, terzo comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come risulterà, sulla scheda di votazione, il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati «.jpeg» e «.pdf». Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

Nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito, tutti i depositanti possono prendere visione, presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, dei contrassegni presentati.

Nel medesimo predetto termine, ossia nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito, i presentatori che abbiano osservazioni da formulare in ordine ai predetti contrassegni dovranno depositarle, redatte in carta libera, nella Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari.

Nelle 24 ore successive, l'Ufficio centrale regionale, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull'accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate.

I contrassegni che dovessero essere ricusati per contrasto con le norme sopra illustrate, potranno essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione¹⁷.

L' Ufficio centrale regionale successivamente, e comunque entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, provvederà a trasmettere ai

¹⁷ Art. 10, terzo comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

singoli Uffici centrali circoscrizionali, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la riproduzione di tutti i contrassegni di lista regolarmente ammessi¹⁸.

1.2.2. Designazione degli incaricati della presentazione delle liste dei candidati nelle circoscrizioni elettorali

All'atto del deposito del contrassegno presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, i partiti e i gruppi politici organizzati devono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti¹⁹.

Le **designazioni** anzidette dovranno, quindi, essere **depositate dalle ore 8 del terzo giorno alle ore 20 del quarto giorno successivi alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi**.

Di ogni rappresentante dovrà essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. La completezza dei dati richiesti è necessaria al fine di evitare ogni possibile contestazione all'atto della presentazione delle liste presso gli Uffici centrali circoscrizionali.

La designazione è fatta con un unico atto autenticato da notaio.

L'Ufficio centrale regionale provvederà a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali le rispettive designazioni.

Tale comunicazione verrà effettuata entro il 9° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e cioè in tempo utile perché gli Uffici circoscrizionali possano tenere presenti i nominativi dei designati al momento della presentazione delle singole liste dei candidati.

Poiché può verificarsi che non solo il rappresentante effettivo ma anche il supplente si trovino, nei giorni previsti per la presentazione delle liste, nell'impossibilità per sopravvenuti impedimenti, di assolvere al compito loro affidato, il legislatore ha concesso la possibilità ai partiti e ai gruppi politici di designare altri rappresentanti supplenti²⁰.

Detta designazione, che non può riferirsi a più di due nominativi per circoscrizione, deve essere effettuata con le stesse modalità previste per le designazioni di cui sopra entro il 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

La Corte d'Appello di Cagliari provvederà a dare immediata comunicazione dei nuovi nominativi agli Uffici centrali circoscrizionali interessati.

¹⁸ Art. 11, secondo comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

¹⁹ Art. 11 della legge regionale n. 7 del 1979.

²⁰ Art. 11, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1979.

1.3. FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1.3.1. *Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste dei candidati*

Per la presentazione delle candidature relative alle liste circoscrizionali per l'elezione del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna, la legge prescrive che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) **dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati**, firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori²¹ salvi i casi in cui la legge non prevede l'obbligo di sottoscrizione²²;

→ paragrafo 1.3.3

- b) **certificati attestanti che i sottoscrittori della lista circoscrizionale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale**²³;

→ paragrafo 1.3.4

- c) **dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte di ciascun candidato della lista circoscrizionale²⁴;

→ paragrafo 1.3.5

- d) **dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità** di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235²⁵.

→ paragrafo 1.3.6

- e) **certificato attestante l'iscrizione di ciascun candidato della lista circoscrizionale nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione**²⁶;

→ paragrafo 1.3.7

- f) **dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale ad un candidato alla carica di Presidente della Regione, accompagnata da una dichiarazione di**

²¹ Art. 15, secondo comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

²² Indicati dal comma 3 dell'art. 21 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 meglio specificate al paragrafo 1.3.3, lettera a1.

²³ Art. 15, terzo comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

²⁴ Art. 15, secondo comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

²⁵ Art. 9, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

²⁶ Art. 15, secondo comma, della legge regionale n. 7 del 1979 e art. 6 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, firmata e autenticata²⁷;

→ paragrafo 1.3.8

- g) **la designazione di un delegato effettivo e di un supplente in rappresentanza del gruppo di liste**, che devono essere i medesimi per tutte le liste che fanno parte del gruppo, **ai fini della presentazione della candidatura del Presidente** e della designazione dei rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali²⁸;

→ paragrafo 1.3.9

- h) **l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista**, uno effettivo e l'altro supplente²⁹;

→ paragrafo 1.3.9

1.3.2. *Lista circoscrizionale di candidati*

La lista circoscrizionale:

- deve essere presentata, a pena di esclusione, con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno 6 circoscrizioni elettorali (3/4 delle circoscrizioni elettorali), in modo da costituire un gruppo di liste;
- appartenente al medesimo gruppo di liste, è collegata al medesimo candidato presidente³⁰;
- deve comprendere un numero di componenti:
 - 1) non inferiore ai due terzi, arrotondato all'unità superiore, dei seggi assegnati alla circoscrizione;
 - 2) non superiore, nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi uguale o superiore a 3, al numero dei seggi assegnato a quella circoscrizione, aumentato di una unità se il numero di seggi spettanti è dispari³¹;

²⁷ Art. 12, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 16 del 2013.

²⁸ Art. 12, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 16 del 2013.

²⁹ Art. 15, settimo comma, e art. 19 della legge regionale n. 7 del 1979.

³⁰ Art. 4, comma 3, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

³¹ Artt. 3 e 4, comma 3-bis, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale statutaria n. 1 del 2018.

- 3) nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi inferiore a tre, il numero massimo di candidati è uguale al numero di seggi assegnato alla circoscrizione³².
- a pena di esclusione, deve rappresentare ogni genere in misura eguale:
 - 1) se la lista ha un numero di componenti inferiore al numero massimo, il numero dei componenti della lista deve essere pari;
 - 2) se la lista ha due soli componenti, a pena di esclusione, devono essere rappresentati entrambi i generi, ovverosia vi dovrà essere un candidato di genere femminile e uno di genere maschile³³.
 - deve elencare e contrassegnare i nomi dei candidati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza³⁴.

In base alle regole indicate ogni lista dovrà sempre essere composta da un numero pari di candidati.

Per un prospetto del numero minimo e massimo di candidati da inserire nelle liste circoscrizionali si veda la sezione 7. Appendice.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata. Per i cittadini domiciliati all'estero ed eleggibili, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare³⁵.

La legge prevede un principio di esclusività della candidatura a consigliere regionale in una sola lista circoscrizionale.

Pertanto nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale, pena la nullità delle sue candidature³⁶.

1.3.3. Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati

La lista circoscrizionale dei candidati deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta.

Tale presentazione dovrà avvenire, per ciascuna circoscrizione elettorale, **presso la cancelleria del Tribunale in cui è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi**; a tale scopo,

³² Art. 11, comma 4 bis, della legge regionale n. 16 del 2013; comma aggiunto dall'art. 4 della legge regionale n. 44 del 2018.

³³ Art. 4, comma 4, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale Stat. n. 1 del 2018.

³⁴ Art. 11, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2013.

³⁵ Art. 11, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2013.

³⁶ Art. 11, comma 4, della legge regionale n. 16 del 2013.

per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20³⁷.

Il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009³⁸.

Le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale sono svolte³⁹:

- a) per la circoscrizione elettorale di Cagliari, dal Tribunale di Cagliari;
- b) per la circoscrizione elettorale di Carbonia-Iglesias, dal Tribunale di Cagliari;
- c) per la circoscrizione elettorale del Medio Campidano, dal Tribunale di Cagliari;
- d) per la circoscrizione elettorale di Nuoro, dal Tribunale di Nuoro;
- e) per la circoscrizione elettorale dell'Ogliastra, dal Tribunale di Lanusei;
- f) per la circoscrizione elettorale di Olbia-Tempio, dal Tribunale di Tempio;
- g) per la circoscrizione elettorale di Oristano, dal Tribunale di Oristano;
- h) per la circoscrizione elettorale di Sassari, dal Tribunale di Sassari.

La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione⁴⁰.

Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione.⁴¹

Ciascun candidato presidente deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste; la dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico⁴².

Al riguardo si allega uno schema di dichiarazione che i presentatori potranno prendere a modello (Allegato n. 2 e Allegato n. 2-bis).

La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Detti requisiti sono:

a1) Numero delle sottoscrizioni

³⁷ Art. 15 della legge regionale n. 7 del 1979.

³⁸ Art. 3, comma 1, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

³⁹ Art. 3, comma 1 bis, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 44/2018).

⁴⁰ Art. 4, comma 1, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

⁴¹ Art. 4, comma 2, legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

⁴² Art. 4, comma 5, legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere sottoscritte⁴³:

- 1) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
- 2) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti⁴⁴.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata⁴⁵.

a2) Esenzione dalla presentazione delle sottoscrizioni

Nessuna sottoscrizione è richiesta nei seguenti casi⁴⁶:

- 1) per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale;
- 2) o ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali;
- 3) nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale è contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

Si veda l'Allegato n. 1, per la presentazione delle liste senza sottoscrizioni.

Nel caso di cui al punto 2) è necessario un duplice requisito:

- a) la formale adesione di un consigliere regionale;
- b) che tale consigliere regionale sia in carica alla data di indizione dei comizi elettorali⁴⁷.

⁴³ Art. 21, comma 1, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

⁴⁴ Corte Costituzionale 4 marzo 1992, n. 83

“La fissazione del numero massimo di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento: essa si dà carico di esigenze di ben maggiore rilievo, in quanto rivolte a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale. È infatti presente, ed è certamente fondata, la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli Comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto. [...]

Chi volesse influenzare indebitamente il corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni non sarebbe distolto da tale intento, se al superamento del limite massimo delle sottoscrizioni facesse seguito una semplice regolarizzazione della lista con la cancellazione ad opera della commissione elettorale circondariale delle sottoscrizioni in eccesso. Per di più in siffatta ipotesi il procedimento elettorale preparatorio verrebbe notevolmente complicato. Tanto basta ad escludere l'irragionevolezza di una disposizione che rientra nella regola generale per cui, salvo espresse eccezioni, la inosservanza delle norme relative alla presentazione delle candidature comporta la non ammissione delle stesse alla competizione elettorale.”

⁴⁵ Art. 21, comma 2, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

⁴⁶ Art. 21, comma 3, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

⁴⁷ Consiglio di Stato, III sez., 6 aprile 2020, n. 2305:

Il legislatore, in altre parole, richiede un'adesione programmatica che si esplica in una dichiarazione formale, ma non anche un concreto impegno nell'ambito del medesimo procedimento elettorale⁴⁸.

È pertanto legittimo che il consigliere regionale di un partito possa manifestare adesione alla lista di un altro partito nella successiva competizione elettorale⁴⁹.

“L'art. 21, comma 3, della legge regionale sarda n. 1 del 2013, stabilisce che “Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere”.

Il requisito che la norma pone per la modalità di presentazione considerata è duplice: che vi sia una formale adesione alla lista di un consigliere regionale, e che costui sia in carica alla data di indizione dei comizi elettorali.

La ratio della norma è evidente: poiché la partecipazione alla competizione elettorale implica un radicamento sociale della lista, o comunque del partito o movimento politico di riferimento, la prova di tale radicamento può ottenersi o attraverso la raccolta delle sottoscrizioni dei cittadini (art. 21, primo comma), ovvero attraverso la modalità contemplata dal citato terzo comma dell'art. 21.

Per valutazione discrezionale del legislatore regionale entrambe tali modalità, per come disciplinate dalle rispettive disposizioni, sono parimenti rappresentative dell'esistenza di un apprezzabile e significativo legame, comunque sufficiente a legittimare la partecipazione alla competizione elettorale, fra la lista, e la struttura o area politica di riferimento, e la società civile.”.

⁴⁸ Consiglio di Stato, III sez., 6 aprile 2020, n. 2305:

“il significato letterale del termine “adesione” implica una condivisione programmatica, ma non anche un concreto impegno nell'ambito del medesimo procedimento elettorale, non potendo evidentemente trarsi un diverso ausilio esegetico dal significato eventualmente diverso che all'adesione diano gli statuti dei vari partiti o movimenti politici (la cui natura implica che le conseguenze della loro violazione abbiano una rilevanza meramente interna).

In tal senso la disposizione in esame ha effettivamente richiesto, come sostengono gli appellanti, un quid pluris rispetto a quella previgente (art. 12 dell'abrogata L.R. n. 7 del 1979): il collegamento, prima qualificato come mera presenza della lista in Consiglio regionale (l'aver propri rappresentanti nel Consiglio uscente), deve ora consistere quanto meno nell'adesione di uno dei consiglieri uscenti alla nuova lista.

L'atto di adesione rappresenta dunque una manifestazione volitiva prima non richiesta: ma nessun corretto argomento ermeneutico consente di dedurre da tale modifica legislativa l'addizione normativa invocata dagli appellanti, che pretendono di aggiungervi un requisito ulteriore, del tutto estraneo alla formulazione letterale della norma e, per quanto sopra chiarito, anche alla sua stessa ratio legis (proprio il riferimento alla intenzione del legislatore contenuto nella censura in esame conduce a ritenere infondata la censura medesima)”.

⁴⁹ Consiglio di Stato, III sez., 6 aprile 2020, n. 2305:

“La circostanza, infine, che il consigliere regionale di un partito manifesti adesione alla lista di altro partito rileva al più sul piano della coerenza politica e del rispetto degli impegni dallo stesso assunti con il partito di appartenenza: ma non anche sul piano della legittimità dell'adesione, avuto riguardo al paradigma normativo in esame.

La disposizione, infatti, così come non richiede alcun requisito di ultrattività (degli effetti) della dichiarazione, non richiede neppure identità di appartenenza politica fra l'aderente e la lista, posto che il dato che rileva è quello del collegamento fra presenza nel consiglio uscente e volontà di supportare la lista medesima: in tal senso il richiamo alla libertà del mandato prevista dall'art. 67 della Costituzione (peraltro con riferimento ai parlamentari) aggiunge argomenti a favore della ragionevolezza della soluzione prescelta dal legislatore sardo, per come letteralmente interpretata dai primi giudici”.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o segretario o coordinatore del partito o gruppo o movimento politico responsabile per il territorio regionale o per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi organi competenti per statuto, ovvero da rappresentanti dagli stessi responsabili incaricati con mandato autentificato dal notaio⁵⁰.

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale che i candidati medesimi figurino tra i sottoscrittori delle liste; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati sotto pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro⁵¹.

b) Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori

In secondo luogo, la richiesta deve presentare le sottoscrizioni degli elettori, secondo le modalità di seguito illustrate.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere altresì indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto⁵².

La presentazione della lista da parte di coloro che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, potrà essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni. Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o a un altro impiegato appositamente delegato dal sindaco. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati (Allegato n. 3).

c) Autenticazione della firma dei sottoscrittori

Come già accennato, la firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

In base a questa disposizione sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali:

⁵⁰ Art. 21, comma 4, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

⁵¹ Art. 15 della legge regionale n. 7 del 1979 e art. 106 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

⁵² Art. 15, quarto comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

- a) i notai;
- b) i giudici di pace;
- c) i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- d) i segretari delle procure della Repubblica;
- e) i membri del Parlamento;
- f) i consiglieri regionali;
- g) i presidenti delle province;
- h) i sindaci metropolitani;
- i) i sindaci;
- j) gli assessori comunali e provinciali;
- k) i componenti della conferenza metropolitana;
- l) i presidenti dei consigli comunali e provinciali;
- m) i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali;
- n) i consiglieri provinciali;
- o) i consiglieri metropolitani;
- p) i consiglieri comunali;
- q) i segretari comunali e provinciali;
- r) i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
- s) gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Per i cittadini domiciliati all'estero ed eleggibili, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare⁵³.

In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato⁵⁴, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Ulteriormente, il Consiglio di Stato⁵⁵, ha affermato che, per i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza", secondo cui tali soggetti potrebbero

⁵³ Art. 11 della legge regionale n. 16 del 2013 e art. 19 della legge regionale n. 16 del 2013.

⁵⁴ Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22.

⁵⁵ Sez. III n. 1990/2016.

autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio.

L'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Pertanto, i consiglieri regionali possono autenticare le sottoscrizioni nell'intero territorio regionale.

I soggetti competenti possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni e, in questo caso, anche nei confronti di un soggetto che sia candidato nella stessa lista.

Ovviamente, l'espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità attualmente previste dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature⁵⁶.

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del Comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto⁵⁷.

Appare evidente, comunque, che la disposizione è rispettata anche quando l'indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

d) Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista circoscrizionale e dei delegati alla presentazione della candidatura del

⁵⁶ Art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

⁵⁷ Art. 15, quarto comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

presidente e alla designazione dei rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a⁵⁸:

- effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista previste dall'art. 19 della legge regionale n. 7 del 1979;
- prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista nonché delle candidature presentate dagli altri gruppi di liste, e proporre osservazioni;
- ricevere le comunicazioni;
- proporre i ricorsi di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7 del 1979;

La dichiarazione deve anche contendere l'indicazione di un delegato effettivo e di un supplente in rappresentanza del gruppo di liste, che devono essere i medesimi per tutte le liste che fanno parte del gruppo, ai fini della presentazione della candidatura del Presidente e della designazione dei rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali⁵⁹.

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati; nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

L'indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista.

Tale designazione non è obbligatoria ma meramente facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti di lista, infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione, ma solo l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso i seggi elettorali, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, presso l'Ufficio centrale regionale, nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati.

1.3.4. Certificati attestanti che i sottoscrittori della lista circoscrizionale sono elettori della circoscrizione elettorale

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione elettorale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido

⁵⁸ Art. 15, settimo comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

⁵⁹ Art. 12, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 16 del 2013.

l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista circoscrizionale di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.

I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste. Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta⁶⁰.

Ai sensi dell'art. 38-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, riportanti i dati anagrafici degli elettori e il loro numero di iscrizione alle liste elettorali, necessari per la sottoscrizione di liste di candidati, potranno essere richiesti e acquisiti, oltre che su carta, anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico.

I certificati elettorali rilasciati dal Comune tramite posta elettronica certificata costituiscono, a ogni effetto di legge, copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale è attestata, con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati, dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

In ogni caso, i certificati richiesti per la sottoscrizione di liste di candidati dovranno essere rilasciati dai sindaci - in formato digitale tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui siano stati richiesti tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato - nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci o loro delegati, nel rilascio, su carta o in formato digitale, entro ventiquattro ore dalla richiesta, di tali certificati, recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che consentono ai Prefetti l'invio presso il Comune inadempiente,

⁶⁰ Art. 15 della legge regionale n. 7 del 1979.

appena se ne manifestasse la necessità, di un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

1.3.5. *Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale*

Altro documento da allegare alla lista è la dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura nella lista circoscrizionale medesima.⁶¹

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni⁶².

Per i cittadini domiciliati all'estero ed eleggibili, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare⁶³.

Per compilare la dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati non è richiesta alcuna formalità particolare. È evidente, però, che tale dichiarazione dovrà essere singola e non collettiva e che non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, o anche tali da rendere dubbia la volontà di accertare, "sic et simpliciter", la candidatura.

Si allega, a titolo esemplificativo, un modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista circoscrizionale (Allegato n. 5).

Si ricorda che ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di componenti non inferiore ai due terzi, arrotondato all'unità superiore, dei seggi assegnati alla circoscrizione e non superiore, nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi uguale o superiore a 3, al numero dei seggi assegnato a quella circoscrizione, aumentato di una unità se il numero di seggi spettanti è dispari.

Nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi inferiore a tre, il numero massimo di candidati è uguale al numero di seggi assegnato alla circoscrizione⁶⁴.

Dal combinato disposto delle disposizioni esaminate, si evidenzia che il numero dei candidati di ogni lista deve sempre essere pari.

In ciascuna lista circoscrizionale ogni genere deve essere rappresentato in misura eguale.

Per un prospetto del numero minimo e massimo di candidati da inserire nelle liste circoscrizionali si veda la sezione 7. Appendice.

⁶¹ Art. 15 della legge regionale n. 7 del 1979.

⁶² Art. 11, comma 2, e art. 19 della legge regionale n. 16 del 2013.

⁶³ Art. 11 della legge regionale n. 16 del 2013 e art. 19 della legge regionale n. 16 del 2013.

⁶⁴ Art. 11, comma 4 bis, della legge regionale n. 16 del 2013; comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 44 del 2018.

Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale, pena la nullità delle sue candidature⁶⁵.

L'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della lista. Pertanto la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che rechi, eventualmente, una data anteriore all'accettazione della candidatura deve ritenersi assolutamente regolare, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi su analoga questione sorta nelle elezioni amministrative⁶⁶.

1.3.6. Dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incandidabilità

Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, ciascun candidato rende, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235⁶⁷.

Si allega, a titolo esemplificativo, un modello di dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità (Allegato n. 4).

1.3.7. Certificato attestante che i candidati sono elettori di un comune della Regione

L'atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato dei certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione⁶⁸.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel [paragrafo 1.3.4](#) per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste.

1.3.8. Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale ad un candidato alla carica di Presidente della Regione

Come già rilevato nel [paragrafo 1.3.3](#), è necessario che la presentazione delle liste circoscrizionali sia accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Regione.

In particolare:

⁶⁵ Art. 11, comma 4, della legge regionale n. 16 del 2013.

⁶⁶ Consiglio di Stato, Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2152: "Nel procedimento elettorale, se ai fini dell'ammissione della lista è necessario che essa sia corredata delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, tuttavia non è richiesto che detta accettazione debba essere necessariamente anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori della lista."

⁶⁷ Artt. 7 e 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

⁶⁸ Art. 17, primo comma, dello Statuto Speciale per la Sardegna; art. 6 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 e art. 15, secondo comma, legge regionale n. 7 del 1979.

- 1) deve essere specificato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato Presidente;
- 2) è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato presidente, firmata e autenticata (in mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa)⁶⁹.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di collegamento e della relativa accettazione (Allegati nn. 11 e 12).

1.3.9. Designazione dei delegati effettivi e supplenti

La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali deve contenere:

- la designazione di un delegato effettivo e di un supplente in rappresentanza del gruppo di liste, che devono essere i medesimi per tutte le liste che fanno parte del gruppo, ai fini della presentazione della candidatura del Presidente e della designazione dei rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali⁷⁰;
- l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, di due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere⁷¹.

1.3.10. Esenzione dalle tasse di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

⁶⁹ Art. 4, comma 1, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 e art. 12, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 16 del 2013.

⁷⁰ Art. 12, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 16 del 2013.

⁷¹ Art. 15, settimo comma, e art. 19 della legge regionale n. 7 del 1979.

2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

2.1. PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

2.1.1. *Modalità per la materiale presentazione delle liste circoscrizionali*

La presentazione delle liste circoscrizionali - intesa come loro “materiale” consegna all'autorità competente - è regolata dall'art. 15 della legge regionale n. 7 del 1979.

Le liste circoscrizionali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla Cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale.

A tal proposito si ricorda che per le circoscrizioni elettorali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano le funzioni degli Uffici centrali circoscrizionali sono svolte dai rispettivi tribunali; le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per le circoscrizioni elettorali dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte rispettivamente dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due circoscrizioni elettorali, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, nelle quali non vi è sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.

La presentazione deve essere effettuata da una delle persone designate presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari⁷² (*paragrafo 1.2.2*).

2.1.2. *Termini per la presentazione delle liste circoscrizionali*

La **presentazione delle liste** circoscrizionali si effettua **non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi**.

Durante tale periodo, la Cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20⁷³.

2.1.3. *Compiti della Cancelleria del Tribunale al momento della presentazione delle liste*

Per ogni lista circoscrizionale che venga depositata presso i rispettivi uffici, deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista medesima (Allegato n. 2/R).

Il verbale deve essere redatto in duplice copia e sottoscritto sia dal cancelliere che dal presentatore della lista.

Una copia sarà immediatamente consegnata al presentatore mentre l'altra verrà allegata agli atti da consegnare all'Ufficio centrale circoscrizionale.

⁷² Art. 11 della legge regionale n. 7 del 1979.

⁷³ Art. 15, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1979.

La Cancelleria del Tribunale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 1979, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.

Si ritiene opportuno suggerire che, per evitare possibili controversie, le risultanze dell'accertamento anzidetto vengano inserite a verbale anche quando siano positive.

Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

Appare, inoltre, raccomandabile che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Per lo stesso motivo, sarà bene, inoltre, che nel verbale vengano indicati il giorno e l'ora precisa di presentazione delle liste.

Le singole liste con i relativi documenti dovranno essere rimesse immediatamente dopo la ricezione all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale per l'esame e le determinazioni di competenza.

2.2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

2.2.1. Modalità e termini per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione

La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione si effettua presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12 del terzo giorno dal termine finale previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali (ossia dalle 8 alle ore 12 del quattordicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi)⁷⁴.

Le suddette candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate dai delegati dei gruppi di liste allo stesso collegate mediante dichiarazione firmata ed autenticata e sono accompagnate dal programma politico e dalla designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato⁷⁵.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata del candidato Presidente⁷⁶.

⁷⁴ Art. 13, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2013.

⁷⁵ Art. 13, commi 2 e 3, della legge regionale n. 16 del 2013.

⁷⁶ Art. 13, comma 4, della legge regionale n. 16 del 2013.

La dichiarazione di accettazione della candidatura, deve contenere la dichiarazione del candidato Presidente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235⁷⁷ (per le condizioni di incandidabilità si veda il paragrafo 1.1.2).

Il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato provvede al deposito di tutti gli atti e riceve tutte le comunicazioni dell'Ufficio centrale regionale⁷⁸.

Ciascun candidato Presidente deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste; la dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico⁷⁹.

Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione⁸⁰.

Il legislatore regionale ha previsto il principio di esclusività della candidatura a Presidente della Regione.

Pertanto i candidati Presidente non possono presentarsi come candidati consiglieri nelle liste circoscrizionali⁸¹. I candidati Presidente che si presentano anche nelle liste circoscrizionali, sono cancellati dalle liste circoscrizionali (si veda paragrafo 3.2.2).

Solo il candidato Presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi, eletto Presidente della Regione, e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore, sono eletti quali consiglieri regionali⁸².

2.2.2. Compiti della Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari al momento della presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione

Al momento della presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione, la cancelleria della Corte d'Appello, accertata l'identità personale del rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato, forma il verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al rappresentante.

Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione del candidato Presidente è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascun candidato secondo l'ordine di presentazione⁸³.

⁷⁷ Art. 9, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

⁷⁸ Art. 13, comma 5, della legge regionale n. 16 del 2013.

⁷⁹ Art. 4, comma 5, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

⁸⁰ Art. 6 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

⁸¹ Art. 7, comma 1, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

⁸² Art. 1, commi 4 e 5, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

⁸³ Art. 14 della legge regionale n. 16 del 2013.

3. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

3.1. L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DA ESSI COMPIUTE IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DEI CANDIDATI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

3.1.1. Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale

Occorre ricordare che, per le circoscrizioni elettorali di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano le funzioni degli Uffici centrali circoscrizionali sono svolte dai rispettivi tribunali; le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per le circoscrizioni elettorali dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte rispettivamente dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due circoscrizioni elettorali, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, nelle quali non vi è sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari (paragrafo 1.3.3).

Entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del Tribunale⁸⁴.

Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio⁸⁵.

Al suddetto Ufficio può essere aggregato, con decreto del proprio Presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle rispettive operazioni⁸⁶.

La legge prevede l'aggregazione di altri magistrati all'Ufficio centrale circoscrizionale solo nel caso in cui le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate⁸⁷.

Niente è, invece, stabilito per la supplenza dei componenti dell'Ufficio per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza dell'Ufficio medesimo (esame delle liste di candidati, completamento delle operazioni delle sezioni, operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste, proclamazione degli eletti).

Sembra, pertanto, opportuno che, al momento della costituzione dell'Ufficio, siano nominati anche membri supplenti, per il caso di assenza o di impedimento dei titolari, ed in numero adeguato a giudizio del Presidente.

⁸⁴ Art. 7, primo comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

⁸⁵ Art. 7, secondo comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

⁸⁶ Art. 7, quinto comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

⁸⁷ Art. 72, primo comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

3.1.2. *Composizione dell'Ufficio centrale regionale*

Presso la Corte d'Appello del capoluogo della Regione è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente della medesima Corte d'Appello⁸⁸.

Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Al predetto Ufficio può essere aggregato, con decreto del proprio Presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle rispettive operazioni.

3.1.3. *Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'esame delle liste dei candidati*

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale deve compiere ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 7 del 1979, si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate improrogabilmente entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Gli Uffici centrali circoscrizionali, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, vorranno considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste a mano a mano che queste saranno loro trasmesse dalle Cancellerie dei Tribunali.

In tal senso, l'Ufficio centrale circoscrizionale effettua le seguenti operazioni:

a) Ricusazione delle liste

L'Ufficio centrale circoscrizionale ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate (all'atto del deposito del contrassegno⁸⁹) al deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti.

Inoltre, ricusa le liste di candidati distinte da un contrassegno non depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari.

b) Verifica del rispetto delle quote di genere, dei termini di presentazione, della regolare sottoscrizione e del numero minimo e massimo dei candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica⁹⁰:

⁸⁸ Art. 7, terzo comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

⁸⁹ Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 1979.

⁹⁰ Art. 17, primo comma, punto 3), della legge regionale n. 7 del 1979, così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 44/2018.

- che nelle liste dei candidati siano rispettate le quote di genere⁹¹ ovvero sia che ogni genere sia rappresentato in misura eguale;
- che le liste dei candidati siano state presentate entro il termine prescritto per legge, ovvero sia non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi;
- che le liste dei candidati siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge;
- che le liste dei candidati comprendano un numero di candidati non inferiore al numero prescritto per legge.

All'esito di tale verifica dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni.

Per le liste dei candidati che abbiano un numero di candidati superiore al numero massimo stabilito per legge⁹², le riduce al numero massimo, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza e verifica se le liste, così modificate, rispettano i criteri sulla rappresentanza di genere. Se tali criteri sono rispettati, la lista è ammessa, se non sono rispettati, la lista è esclusa.

Per un prospetto del numero minimo e massimo di candidati da inserire nelle liste circoscrizionali si veda la sezione 7. Appendice.

c) cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi dei candidati nei seguenti casi:

- manca l'accettazione della candidatura da parte dei candidati;
- manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione da parte dei candidati;
- i candidati sono già compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
- manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità⁹³.

3.1.4. Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale - Comunicazioni ai delegati di lista

Compite le operazioni illustrate in precedenza, l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica ai delegati di ogni lista le decisioni adottate in merito alla lista da essi presentata⁹⁴.

⁹¹ Previste dall'art. 4, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013.

⁹² Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013 e del comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013

⁹³ Art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012.

⁹⁴ Art. 17, quarto comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

La comunicazione deve essere effettuata nello stesso giorno in cui le decisioni sono state adottate.

I delegati di ciascuna lista possono, comunque, prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce l'indomani (tredicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi) alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Poiché l'anzidetta comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

3.1.5. *Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale*

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste presentate, e comunicate ai delegati di lista le decisioni adottate, gli Uffici centrali sospendono le loro operazioni.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale⁹⁵.

L'Ufficio proseguirà nell'espletamento dei compiti affidatigli dalla legge appena sarà scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla notifica della sua ultima decisione, solamente qualora *non* siano stati presentati ricorsi.

Se, invece, siano stati presentati ricorsi, l'Ufficio centrale circoscrizionale riprenderà le operazioni in ordine alle liste dei candidati solo quando gli saranno pervenute le decisioni sui ricorsi medesimi da parte dell'Ufficio centrale regionale.

3.2. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

⁹⁵ Art. 17, quinto comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

3.2.1. Operazioni in ordine alle liste dei candidati

Si indicano qui di seguito le operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale deve compiere ai sensi di legge⁹⁶ in ordine alle liste circoscrizionali, dopo che sia trascorso uno dei termini indicati al paragrafo 3.1.5:

- assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- trasmette immediatamente all'Ufficio centrale regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari⁹⁷.

3.2.2. Esame e ammissione delle candidature

L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione⁹⁸, effettua l'esame e ammissione delle candidature medesime:

a) Verifica del rispetto dei termini e della completezza della documentazione

L'Ufficio centrale regionale verifica le candidature sotto i seguenti profili:

- se siano state presentate in termine;
- se siano accompagnate dal programma politico;
- se siano accompagnate dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste e dalla relativa accettazione;
- se siano accompagnate dalla accettazione della candidatura.

L'Ufficio centrale regionale esclude le candidature che non corrispondono a tutte queste condizioni.

b) Verifica della presentazione dei gruppi di liste in almeno 6 circoscrizioni

L'Ufficio centrale regionale verifica che i gruppi di liste siano state presentati, col medesimo contrassegno e denominazione, in almeno 6 circoscrizioni (3/4 del totale delle circoscrizioni) tutte collegate al medesimo candidato Presidente. I gruppi di liste che non soddisfano tale requisito sono escluse.

L'esclusione del gruppo di liste non coalizzato o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato Presidente comporta l'esclusione del candidato Presidente stesso.

⁹⁶ Art. 18 della legge regionale n. 7 del 1979.

⁹⁷ Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1979.

⁹⁸ Art. 15 della legge regionale n. 16 del 2013 e dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012.

Se non sono esclusi tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato Presidente (ad es. anche se rimanga un solo gruppo di liste) non è escluso il candidato Presidente.

c) Ulteriori verifiche sui candidati Presidente

L'Ufficio centrale regionale verifica che i candidati Presidente abbiano presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, in mancanza del quale li esclude.

Verifica se i candidati Presidente si siano presentati nelle liste circoscrizionali; in tal caso li cancella dalle liste circoscrizionali.

Infine, esclude i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità e i candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità.

I delegati di ciascun gruppo di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alle candidature, nonché delle candidature presentate dagli altri gruppi di liste, e proporre osservazioni.

L'Ufficio centrale regionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato che hanno presentato le candidature contestate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi di liste e al rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato.

In caso di esclusione definitiva o di ritiro del candidato Presidente, il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato escluso o ritirato possono presentare, nei due giorni successivi, un nuovo candidato. L'Ufficio centrale regionale provvede immediatamente alle operazioni di verifica. In caso di mancata presentazione o di esclusione della nuova candidatura, l'Ufficio regionale esclude dalla competizione tutte le liste collegate.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, nello svolgimento dei compiti di cui, rispettivamente, al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 1979 e all'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2013 escludono anche i candidati alla carica di consigliere regionale e alla carica di Presidente della Regione a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura⁹⁹.

⁹⁹ Art. 16 della legge regionale n. 16 del 2013.

3.2.3. Ordine delle candidature

L'Ufficio centrale regionale, non appena concluse le operazioni di esame e ammissione delle candidature¹⁰⁰, compie le seguenti operazioni:

a) Sorteggio del numero d'ordine dei candidati Presidente

In primo luogo, l'Ufficio centrale regionale stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine progressivo da assegnarsi ai candidati alla carica di Presidente della Regione.

b) Definizione del numero d'ordine delle liste nelle singole circoscrizioni elettorali

Di seguito, l'Ufficio centrale regionale stabilisce, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo delle liste circoscrizionali, secondo le seguenti regole:

- in caso di coalizione, alle liste collegate al medesimo candidato presidente, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato Presidente, è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione;
- in caso di un gruppo di liste non coalizzato, non si procederà ad alcun sorteggio, in quanto è presente un solo gruppo di liste.

Entrambi i sorteggi sono effettuati alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di liste e di coalizione o di gruppi di liste non coalizzati, che ricevono, a tal fine, apposita comunicazione.

I nomi dei candidati alla Presidenza e i contrassegni delle liste ad essi collegati sono riportati sulle schede secondo l'ordine risultato dai sorteggi.

c) Comunicazioni

L'Ufficio centrale regionale, effettuati i predetti sorteggi, comunica ai delegati dei gruppi di liste le definitive determinazioni adottate.

Quindi trasmette immediatamente all'Ufficio elettorale della Regione, nonché alle prefetture:

- i nomi dei candidati alla presidenza della Regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo o ai gruppi di liste ad essi collegati;
- le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati.

3.2.4. Stampa delle schede e dei manifesti

L'Ufficio elettorale della Regione assicura, anche in collaborazione con il Ministero dell'Interno:

¹⁰⁰ previste dall'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2013. Si veda il [paragrafo 3.2.2.](#)

- la stampa delle schede di votazione;
- la stampa, per ciascuna circoscrizione, di un manifesto dei nomi dei candidati presidenti affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, con i rispettivi candidati;

Le schede e il manifesto sono trasmesse ai sindaci delle schede.

Il manifesto è pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni.

Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione¹⁰¹.

¹⁰¹ Art. 17 della legge regionale n. 16 del 2013 così come modificato dall'art. 2 della legge regionale 29 del 2013.

4. I RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

4.1. I RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

4.1.1. *Decisioni che possono essere impugnate*

In precedenza si è accennato al fatto che i delegati di lista hanno la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali¹⁰².

Va precisato che non tutte le decisioni possono essere impugnate. Il legislatore ha voluto evitare che qualche lista o qualche candidato possa essere escluso indebitamente dalla competizione elettorale. Le sole decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale che possono, quindi, essere impugnate, sono quelle che importano l'esclusione di liste o di candidati¹⁰³.

4.1.2. *Legittimati a ricorrere*

Sono legittimati a ricorrere esclusivamente i delegati di lista¹⁰⁴.

Essendo l'impugnativa limitata alle sole decisioni di esclusione di liste o di candidati, si ha, di conseguenza, che gli unici legittimati a ricorrere sono i delegati della lista cui la decisione si riferisce.

4.1.3. *Termine e modalità per la presentazione dei ricorsi*

I ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dall'avvenuta notifica della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale. La notifica verrà effettuata a mezzo di un Ufficiale giudiziario.

I ricorsi, da redigersi in esenzione di bollo, devono essere depositati entro il suddetto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria del Tribunale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il ricorso dovrà essere sottoscritto, come si è detto, dai delegati di lista. La legge non precisa se la sottoscrizione debba essere effettuata da entrambi i delegati di una lista o da uno solo di essi.

Si ritiene che, come avviene per le designazioni dei rappresentanti di lista, anche per i ricorsi occorra la firma di entrambi i delegati. Nel caso in cui dovesse mancare uno dei delegati effettivi, la firma occorrente dovrà essere posta da uno dei delegati supplenti.

¹⁰² Art. 17 della legge regionale n. 7 del 1979.

¹⁰³ Art. 17, quinto comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

¹⁰⁴ Art. 17 della legge regionale n. 7 del 1979.

4.1.4. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale

I ricorsi presentati debbono essere immediatamente esaminati dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai fini della redazione delle proprie deduzioni.

Nella stessa giornata in cui è avvenuto il deposito, i ricorsi, corredati dalle anzidette deduzioni, devono essere inviati all'Ufficio centrale regionale a mezzo di corriere speciale.

4.1.5. Decisioni dell'Ufficio centrale regionale – Comunicazione delle decisioni

L'ufficio centrale regionale decide sui ricorsi inviatigli entro 2 giorni dalla loro ricezione.

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale provvede a comunicarle, entro le 24 ore, sia ai ricorrenti che agli Uffici centrali circoscrizionali.

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici centrali circoscrizionali, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione via fax o tramite posta elettronica certificata, al fine di mettere in grado gli Uffici anzidetti di procedere, senza perdita di tempo, alle operazioni previste dalla legge.

5. DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTATI DI LISTA

5.1. DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI LISTE

5.1.1. *Compiti dei delegati di lista*

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due delegati supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 19 della legge regionale n. 7 del 1979¹⁰⁵.

I delegati sono dei rappresentanti degli elettori che hanno sottoscritto la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, ai quali la legge demanda il compito di designare i rappresentanti della lista presso le singole sezioni e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Si tenga presente che la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata; i rappresentanti infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

5.1.2. *Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste circoscrizionali*

La designazione dei rappresentanti di lista va presentata, da parte dei delegati di cui all'art. 15 della legge regionale n. 7 del 1979, con dichiarazione scritta su carta libera, autenticata nelle forme previste dall'art. 14 della legge n. 53 del 1990¹⁰⁶.

La designazione di cui trattasi può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate dai delegati medesimi con dichiarazione autenticata.

Tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per tutta la circoscrizione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate, presso le singole sezioni, della funzione di rappresentanti di lista; essi si avvarranno allora, nei singoli Comuni, di propri fiduciari che possano effettuare, in loro nome, la scelta.

Per lo svolgimento del loro compito, i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale all'atto del deposito della lista dei candidati.

¹⁰⁵ Settimo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 7 del 1979.

¹⁰⁶ Art. 19, primo comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

Nel caso invece che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto dell'avvenuta esibizione da parte dei delegati di lista del predetto verbale di ricevuta¹⁰⁷.

I delegati dei delegati potranno anche esibire, ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista, al notaio o al Sindaco, copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

La designazione deve essere fatta per due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione ad essi demandata.

5.1.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione. - Termini

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi, a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.

a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione va presentata al Segretario del Comune entro il venerdì antecedente quello della elezione¹⁰⁸.

Il Segretario rilascerà, a colui che presenta l'atto di designazione, una ricevuta attestante l'effettiva consegna nei termini (compilando separate ricevute per ciascuna designazione di rappresentanti di lista presso ogni sezione) e provvederà, successivamente, all'invio delle singole designazioni ai Presidenti delle sezioni elettorali.

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista può essere presentato, inoltre, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

b) Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere presentata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria del Tribunale dove è costituito il rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta¹⁰⁹ (Allegato n. 16/R e Allegato n. 17/R).

È stato stabilito un diverso termine per tale designazione, tenuto conto del momento in cui hanno inizio le operazioni di riepilogo dei risultati, attribuite alla competenza degli Uffici centrali circoscrizionali.

¹⁰⁷ Art. 19, quarto comma, legge regionale n. 7 del 1979.

¹⁰⁸ Art. 19, secondo comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

¹⁰⁹ Art. 19, terzo comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

5.1.4. *Requisiti dei rappresentanti di lista*

Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista, sono: la qualità di elettore della circoscrizione e l'alfabetismo¹¹⁰. È evidente che il primo requisito deve essere documentato.

La legge non contiene alcun accenno in proposito. Comunque, l'accertamento potrà essere fatto direttamente dal Presidente del seggio elettorale, dato che il rappresentante di lista vota nella sezione nella quale esercita il suo ufficio e pertanto deve, come gli altri elettori, esibire la tessera elettorale, anche se sia incluso nella lista elettorale di altra sezione.

Al riguardo è bene che il Presidente del seggio accerti, all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale, che i rappresentanti di lista posseggano il requisito di cui trattasi.

Circa la prova del secondo requisito, non è richiesta dalla legge alcuna particolare formalità: sarà il Presidente del seggio ad accertarsene nel modo che riterrà più opportuno.

5.1.5. *Designazione dei rappresentanti dei gruppi di liste*

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata, i delegati dei gruppi di liste designano, presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale, due rappresentanti del gruppo di liste, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere¹¹¹.

Si applicano a detti rappresentanti le stesse disposizioni previste all'art. 20 della legge regionale n. 7 del 1979 per i rappresentanti di lista.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso l'Ufficio centrale regionale è presentato, entro le ore 12 della domenica in cui si svolgono le votazioni, rispettivamente alle cancellerie dei tribunali circoscrizionali e della Corte d'Appello, le quali ne rilasciano ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di liste devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalle cancellerie dei tribunali o della Corte d'appello.

¹¹⁰ Art. 19, primo comma, della legge regionale n. 7 del 1979.

¹¹¹ Art. 18, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2013.

6. ELEZIONI TRASPARENTI

6.1. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE DEI CURRICULUM VITAE E DEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEI CANDIDATI

6.1.1. Pubblicazione nel sito internet del partito o movimento politico o della lista o del candidato Presidente

La legge 9 gennaio 2019, n. 3¹¹², ha previsto degli specifici adempimenti posti in capo ai partiti e i movimenti politici che presentano liste di candidati consiglieri e/o candidati Presidenti collegati con tali liste, in primo luogo da effettuarsi nel proprio sito internet.

Ove non esistente, tali soggetti dovranno aprire apposito sito internet.

In tale sito internet dovranno pubblicare:

- il *curriculum vitae* di ciascun candidato. Sarà compito del candidato fornire copia del curriculum;
- il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato, rilasciato non oltre 90 giorni prima della data delle elezioni¹¹³.

Tale pubblicazione dovrà avvenire entro il 14° giorno prima della data delle elezioni. Non è richiesto il consenso espresso degli interessati per la pubblicazione nel sito internet.

La mancata pubblicazione non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati ma determina, nei confronti dei partiti o movimenti politici o liste o candidati Presidenti inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici¹¹⁴.

6.1.2. Pubblicazione nella sezione "Elezioni trasparenti" del sito internet istituzionale della Regione

In secondo luogo, i partiti e i movimenti politici che presentano liste di candidati consiglieri e/o candidati alla Presidenza della Regione collegati con tali liste dovranno trasmettere alla Regione, ai fini della pubblicazione nel sito internet istituzionale della Regione, nella sezione "Elezioni trasparenti":

¹¹² All'art. 1, commi 14 e 15 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come da ultimo modificati dall'articolo 38 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

¹¹³ Se la richiesta del certificato proviene dallo stesso candidato, che dichiara che la richiesta è finalizzata a rendere pubblici tali dati in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

La richiesta effettuata dai rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici o persone da loro delegate, può essere trasmessa mediante posta elettronica certificata, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta

¹¹⁴ Art. 1, comma 23 della legge 9 gennaio 2019, n. 3

- il *curriculum vitae* di ciascun candidato. Sarà compito del candidato fornire copia del curriculum;
- il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato, rilasciato non oltre 90 giorni prima della data delle elezioni.

Devono essere gli stessi documenti pubblicati nel sito internet degli stessi partiti e movimenti politici.

Con successivo aggiornamento delle presenti istruzioni saranno indicate le modalità di pubblicazione dei predetti documenti.

7. APPENDICE: PROSPETTI PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE NEL RISPETTO DELLE QUOTE DI GENERE

CIRCOSCRIZIONE DI CAGLIARI		
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati
20	20	14
Candidati per genere		
Candidati lista	Candidati genere femminile	Candidati genere maschile
20	10	10
19	La lista deve sempre presentare un numero di candidati pari	
18	9	9
17	La lista deve sempre presentare un numero di candidati pari	
16	8	8
15	La lista deve sempre presentare un numero di candidati pari	
14	7	7

CIRCOSCRIZIONE DI CARBONIA IGLESIAS		
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati
4	4	3
Candidati per genere		
Candidati lista	Candidati genere femminile	Candidati genere maschile
4	2	2
3	La lista deve sempre presentare un numero di candidati pari	

CIRCOSCRIZIONE DEL MEDIO CAMPIDANO		
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati
3	4	2
Candidati per genere		
Candidati lista	Candidati genere femminile	Candidati genere maschile
4	2	2
3	La lista deve sempre presentare un numero di candidati pari	
2	1	1

CIRCOSCRIZIONE DI NUORO		
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati
6	6	4
Candidati per genere		
Candidati lista	Candidati genere femminile	Candidati genere maschile
6	3	3
5	La lista deve sempre presentare un numero di candidati pari	
4	2	2

CIRCOSCRIZIONE DELL'OGLIASTRA		
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati
2	2	2
Candidati per genere		
Candidati lista	Candidati genere femminile	Candidati genere maschile
2	1	1

CIRCOSCRIZIONE DI OLBIA TEMPIO		
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati
6	6	4
Candidati per genere		
Candidati lista	Candidati genere femminile	Candidati genere maschile
6	3	3
5	La lista deve sempre presentare un numero di candidati pari	
4	2	2

CIRCOSCRIZIONE DI ORISTANO		
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati
6	6	4
Candidati per genere		
Candidati lista	Candidati genere femminile	Candidati genere maschile
6	3	3
5	La lista deve sempre presentare un numero di candidati pari	
4	2	2

CIRCOSCRIZIONE DI SASSARI		
Numero consiglieri della circoscrizione	Numero massimo candidati	Numero minimo candidati
12	12	8
Candidati per genere		
Candidati lista	Candidati genere femminile	Candidati genere maschile
12	6	6
11	La lista deve sempre presentare un numero di candidati pari	
10	5	5
9	La lista deve sempre presentare un numero di candidati pari	
8	4	4